

REGOLAMENTO DELL'AFFIDO FAMILIARE

ART.1

La Legge n° 184/83 prevede l'affido educativo-assistenziale dei minori a persone al di fuori della famiglia d'origine. L'affido, previsto dalla succitata Legge, è praticabile quando le difficoltà del minore e della famiglia sono temporanee e quando c'è la possibilità di recupero delle potenzialità genitoriali della famiglia d'origine, ovvero quando le altre soluzioni per il minore (assistenza domiciliare, affido diurno, sostegno economico, ecc.) si dimostrano impraticabili.

Per attuare il servizio dell'affido familiare si istituisce un'équipe di Ambito socio-assistenziale e un'équipe del Consultorio Familiare dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli", composte ciascuna da un'assistente sociale e da uno psicologo.

ART.2

L'affido familiare, per i minori residenti nell'Ambito Territoriale Udinese, viene effettuato attraverso gli operatori del Servizio Sociale dei Comuni e del Servizio Consultoriale dell'Azienda per i Servizi Sanitari impegnati nel settore infanzia ed età evolutiva.

Le funzioni delle équipe sono quelle previste dal Protocollo d'Intesa tra l'A.S.S. n° 4 "Medio Friuli" e i Comuni facenti parte dell'Ambito socio-assistenziale n° 4.5 dell'udinese.

ART.3

Per la formulazione di ciascun progetto di affidamento familiare di un minore, le équipe degli operatori svolgono una approfondita indagine psicologica sul minore e sulla sua famiglia d'origine.

La proposta di inserimento di un minore è formulata congiuntamente dall'équipe che ha in carico il minore e la sua famiglia d'origine e dall'équipe che ha curato la preparazione e la valutazione della famiglia affidataria.

Una volta avviato l'affido anche la famiglia affidataria contribuirà alla successiva definizione di progetto sul minore.

ART.4

L'affidamento familiare consensuale è disposto e formalizzato con la sottoscrizione di impegni sia da parte della famiglia d'origine del minore sia da parte della famiglia affidataria. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo con Decreto il provvedimento disposto dalle singole Amministrazioni dei Comuni.

L'Amministrazione Comunale riferisce periodicamente al Giudice Tutelare sull'andamento dell'affido, ne chiede la prosecuzione e ne comunica la chiusura.

L'affido familiare non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni tramite l'affido giuridico al Comune di residenza, che delega le funzioni educative alla famiglia affidataria e riferisce al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido comunicando ogni informazione utile ad eventuali ulteriori provvedimenti.

ART. 5

Come contributo al mantenimento del minore viene corrisposta alla famiglia affidataria una somma mensile come stabilito dalla Legge n. 184/83 e dalla Delibera regionale n. 3105 del 14 giugno 1983.

Nessun rapporto economico deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore. Verrà valutato l'eventuale concorso della famiglia d'origine alle spese di mantenimento del minore e regolata tale contribuzione attraverso i propri organi amministrativi.

L'affido del minore entro il quarto grado di parentela non rientra nella normativa di cui sopra in quanto il Codice Civile (art. n. 433) prevede l'obbligo del mantenimento.

Qualora i familiari che si prendono in carico il minore si trovino in disagiate condizioni economiche possono accedere ai benefici economico-assistenziali previsti dalle Regolamento in vigore nel Comune di residenza del minore.

Per tutti gli affidamenti è prevista l'assicurazione per danni di cui può essere vittima il minore o che lo stesso può causare a terzi, compresi gli stessi affidatari.

ART. 6

Non sempre è necessario l'allontanamento del minore dalla famiglia in modo tale ma talvolta è necessario un appoggio parziale alla famiglia nell'arco della giornata o della settimana con il rientro presso la residenza dei genitori.

L'affido diurno si concretizza nel prendersi cura del minore con le seguenti modalità:

- a) per l'intera giornata (con il rientro serale del minore presso la residenza dei genitori);
- b) per alcune ore della giornata, per uno o più giorni alla settimana;

c) per i fine settimana e i periodi di vacanza.

La famiglia affidataria mette a disposizione le proprie risorse personali ed ambientali (cure ed abitazione).

In certi casi si prevede che l'affido possa concretizzarsi per alcuni momenti presso la residenza del minore (ad esempio: malattia del minore o impossibilità dei genitori naturali di fornire la necessaria assistenza; accudimento del minore per impegni di lavoro; accompagnamento a scuola; ecc...).

L'affido diurno deve essere attivato solo dopo specifico progetto, stilato dal Servizio Sociale professionale territorialmente competente.

È attuabile preferibilmente nel territorio di residenza della famiglia di origina del minore.

ART.7

L'affido familiare consensuale prevede un contratto di impegno formulato dettagliatamente e sottoscritto dalla famiglia d'origine, dalla famiglia affidataria e, se oltre i 12 anni, anche del minore stesso (vedi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il Comune di residenza del minore ratifica tale contratto predisposto su specifica modulistica tramite l'assistente sociale e la delibera di Giunta (che deve garantire la dovuta riservatezza in base alla L.241/90 e 675/96).

Ogni singola Amministrazione comunale garantisce un rimborso economico il cui importo è stabilito secondo i criteri previsti dalla L. n.184 del 4.5.83 art. 80, giusta delibera della Giunta regionale n. 3467 del 11.7.84, aggiornati al primo gennaio dell'anno in corso, ed esplicitati nel seguente prospetto:

- a) affido familiare previsto = importo mensile della pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti,
- b) affido diurno con pasto = metà importo mensile della pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti,
- c) affido diurno senza pasto = un terzo importo mensile della pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti,
- d) affido di più fratelli = importo mensile della pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti per ciascun fratello oltre il primo, salvo riduzione importo massimo del 30% in casi particolari valutati dal Servizio Sociale,
- e) affido per i fine settimana e/o vacanze = un trentesimo dell'importo mensile della pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dei giorni in cui il minore viene accolto nella famiglia di appoggio.

Le spese scolastiche, sanitarie, ecc. rimangono a carico del Comune salvo situazioni particolari indicate dal servizio sociale.

CONSENSO ALL'AFFIDAMENTO

I sottoscritti _____
residenti a _____ via _____
 padre madre _____ del minore _____

DICHIARANO

- di aver preso contatto con il SERVIZIO SOCIALE

- di procedere all'affidamento del minore sopraindicato;
- di prestare, ai sensi degli artt. 2 - 4 - 5 della Legge 184 del 04.05.1983, il proprio consenso all'affidamento del minore alla famiglia

residente a _____ via _____

SI IMPEGNANO

- a rispettare le condizioni previste dal verbale di affidamento e della succitata Legge ed autorizzare la famiglia affidataria ad effettuare gli interventi medici e chirurgici necessari, con l'impegno di segnalare immediatamente la situazione al Servizio Sociale

Letto e approvato il _____

Firma del padre madre _____

Visto: L'Assistente Sociale _____

I sottoscritti _____ autorizzano l'uso delle dichiarazioni e delle informazioni ivi contenute ai fini della presente procedura, un tanto ai sensi di Legge (ivi compresa L. 675/96 e successive modifiche).

FIRMA DEGLI AFFIDATARI: _____

K

COMUNE DI

MINORE _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti _____
nato il _____ Codice Fiscale _____
nato il _____ Codice Fiscale _____
abitanti a _____ via _____
telefono _____

DICHIARANO

- di aver preso conoscenza delle condizioni del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro: _____ nonché degli articoli 2 - 4 - 5 della Legge 184 del 04.05.1983:

SI IMPEGNANO

- ad accogliere presso di sé il minore, di provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della Podestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine, favorendone il suo reinserimento;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori dei Servizi Socio-Sanitari decentrati che hanno promosso l'affidamento;
- a provvedere, in caso di assoluta urgenza, a fornire prestazioni medico - chirurgiche giudicate necessarie dandone immediata comunicazione al Comune di _____ attraverso i Servizi Socio-Sanitari decentrati.
- l'Amministrazione Comunale verserà ai sottoscritti al termine di ogni mese, un importo pari a _____ quale sussidio assistenziale a totale favore del minore affidato, che potrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale oppure versato direttamente sul c.c. n.ro _____ Banca _____ Agenzia n.ro _____

Letto e approvato il

FIRMA DEGLI AFFIDATARI: _____

I sottoscritti _____ autorizzano l'uso delle dichiarazioni e delle informazioni ivi contenute ai fini della presente procedura, un tanto ai sensi della Legge (ivi compresa L. 675/96 e successive modifiche).

FIRMA DEGLI AFFIDATARI: _____